



8

## Decreto federale sul finanziamento delle attività di Innosuisse negli anni 2021–2024

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto l'articolo 36 lettera c della legge federale del 14 dicembre 2012<sup>2</sup> sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI);

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 2020<sup>3</sup>,

*decreta:*

### **Art. 1** Limite di spesa

<sup>1</sup> Per gli anni 2021–2024 è approvato un limite di spesa di 1041,5 milioni di franchi per la promozione dell'innovazione secondo gli articoli 18 capoversi 1–2 e 19–23 LPRI, comprese le spese di funzionamento di Innosuisse.

<sup>2</sup> Del limite di spesa di cui al capoverso 1 possono essere utilizzati 98,0 milioni di franchi (valore indicativo) per indennizzare i costi indiretti di ricerca (overhead). L'indennizzo forfettario non deve superare il 15 per cento.

### **Art. 2** Blocco di una parte del limite di spesa e revoca del blocco

<sup>1</sup> 9,9 milioni di franchi del limite di spesa di cui all'articolo 1 sono bloccati.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può revocare il blocco se negli anni 2021–2024 la crescita del settore ERI, compresi i programmi europei (Orizzonte, Erasmus+, Europa digitale, Copernicus), non supera il 3 per cento.

1 RS 101  
2 RS 420.1  
3 FF 2020 3295

**Art. 3** Previsioni sul rincaro

Il limite di spesa si fonda sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2019 (101,7 punti; dicembre 2015 = 100 punti) e sulle seguenti previsioni sul rincaro:

- a. 2021: +0,4 per cento;
- b. 2022: +0,6 per cento;
- c. 2023: +0,8 per cento;
- d. 2024: +1,0 per cento.

**Art. 4** Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.